

Provincia di Biella

Ordinanza n° 112/09-07-259. Domanda datata 09 agosto 2023 della società Erta Srl, con sede in Marostica (VI), per rinnovo della concessione assentita con D.G.P. di Biella 05 agosto 1997, n° 391 e ss.mm.ii., di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Sessera denominato "Impianto di Zuccaro", in Comune di Portula e Coggiola (BI), a uso energetico (idroelettrico), con restituzione integrale nel medesimo corpo idrico superficiale. Fascicolo provinciale 259 - Codice di utenza regionale BI 00536.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con Determinazione Dirigenziale n° 1.282, del 09 agosto 2024,

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella 05 agosto 1997, n° 391, venne assentita la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1.980 ed una portata media annua di litri al secondo 1.180 dal torrente Sessera, in territorio dei Comuni di Portula e Coggiola, ad uso energetico (alimentazione impianto idroelettrico denominato "Zuccaro"), ovvero per produrre, sul salto utile di metri 47, la potenza nominale media di Kw. 544, con restituzione integrale nel medesimo corpo idrico superficiale;

per effetto della medesima D.G.P. n° 391/1997, la suddetta concessione è stata accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 27 dicembre 1993 e, pertanto, la medesima è venuta a scadere in data 26 dicembre 2023;

con successiva D.D. della Provincia di Biella 29 settembre 2000, n° 2.492, la Ditta "S.I.MAR. Srl", con sede in Milano, Via Varesina, n° 183, è stata riconosciuta titolare della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale oggetto della precedente D.G.P. di Biella n° 391/1997;

con ultima D.D. della Provincia di Biella 20 novembre 2002, n° 4.722, la Ditta "Erta Srl", con sede in Bassano del Grappa (VI), Via Verci, n° 8, è stata riconosciuta titolare della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale oggetto della precedente D.G.P. di Biella n° 391/1997;

Dato atto che:

la concessione in parola fu subordinata all'osservanza di condizioni, obblighi e prescrizioni contenute nel disciplinare n° 289 di repertorio, sottoscritto in data 25 febbraio 1997 e approvato con la medesima D.G.P. di Biella n° 391/1997;

Preso atto che:

all'utenza idrica costituita dalla derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata con la D.G.P. n° 391/1997 e ss.mm.ii., la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice BI00536;

Vista:

la domanda datata 22 dicembre 2023, depositata e registrata in pari data, al n° 27.808 di protocollo provinciale, con cui il legale rappresentante della società Erta Srl (codice fiscale 12405820155), con sede in Marostica (VI), via A. Nonis, n° 70/1, ha chiesto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., il rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata in precedenza con D.G.P. di Biella n° 391/1997 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

con nota datata 08 marzo 2024, n° 5.495 di protocollo provinciale, questa Amministrazione comunicava alla società Erta Srl, a norma della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., che l'avvio del procedimento di rinnovo della concessione doveva intendersi rinviato fino a intervenuta modifica dell'attuale quadro normativo in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, in conseguenza del fatto che, con la segnalazione AS1722 "Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico" del 3 marzo 2021, l'Autorità Garante ha richiamato l'attenzione sulla situazione che, a livello nazionale, la disciplina di cui al R.D. n° 1.775/1933, prevedendo un rinnovo sostanzialmente automatico in favore del concessionario uscente, non è conforme ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, introdotta dalla Direttiva 2006/123/CE (così detta Direttiva Bolkenstein);

avverso ad analoga comunicazione di mancato avvio del procedimento, un'altra società ha presentato nei termini a ogni effetto di legge ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di legittimità – Roma;

con sentenza in data 10 luglio 2024, pervenuta per le vie brevi in data 20 novembre 2024, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, ha accolto il ricorso presentato dalla società terza e, pertanto, si rende ora necessario dare corso anche al procedimento di rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica in parola;

per quanto sopra, l'avvio del procedimento relativo a rinnovo della concessione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., è stato comunicato alla Società richiedente in data 04 giugno 2025, con nota registrata al n° 11.471 di protocollo provinciale;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 1 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Verificato che:

l'utenza d'acqua pubblica in parola ricade nelle categorie indicate sia al punto 2, lettera h), che al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano – alla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., come ridefinite nelle categorie B.2.h2) e B.8.t) dell’Allegato B alla recente L.R. 19 luglio 2023, n° 13, con cui, tra l’altro, è stata abrogata la precedente L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii.

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di rinnovo della rispettiva concessione è già soggetto all’obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Dato atto che:

questa Amministrazione ha già provveduto a espletare, in via preventiva, le necessarie valutazioni in materia di VIA previste dal D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., previa riunione in data 24 novembre 2023 dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Biella costituito con Deliberazione G.P. 121/99, successiva D.G.P. n. 289 del 26.07.2005 e successiva D.G.P. n. 72/2007 per le istruttorie tecniche dei progetti inerenti le procedure di V.I.A. di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., formulando i seguenti rilievi:

- i. *Preso atto del fatto che, con riferimento all’istanza di rinnovo trentennale della concessione di derivazione di cui trattasi, non è prevista l’esecuzione di modifiche alle opere già esistenti, se non per quanto concerne gli interventi necessari per l’adeguamento delle stesse alle sopravvenute disposizioni in materia di Deflusso Minimo Vitale; interventi per tanto necessari a garantire al corso d’acqua vantaggi in termini ambientali;*
- I. *Preso atto che il corpo idrico si trova in stato “Buono” e anche in base alle indicazioni della c.d. “Direttiva Derivazioni” (cfr. Deliberazione n. 07/2015 dell’Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po), non si prevede l’applicazione dei disposti della medesima all’istanza qui istruita;*
- II. *Per quanto indicato ai due punti precedenti, è – allo stato attuale - da ritenere che il richiesto rinnovo della concessione di derivazione non determini impatti ambientali negativi e significativi sul contesto di riferimento;*
- III. *Va tuttavia fatto presente che lo stato morfologico del corpo idrico, in ragione di quanto riportato nella documentazione in possesso dell’A.R.P.A. Piemonte, evidenzia una qualità morfologica “Sufficiente”, caratterizzata da svariate fluviali – IQM (rif.to: http://webgis.arpa.piemonte.it/Web22/IQM/SESSERA_01SS2N726PI.pdf .) Mentre, per quanto riguarda l’alterazione del regime idrologico risulta “Non Buono” – IARI (rif.to: http://webgis.arpa.piemonte.it/Web22/IARI/SESSERA_01SS2N726PI.pdf .), comportando un indice idromorfologico IDRAM non elevato. Tali fattori saranno comunque oggetto di approfondita analisi e di valutazione in occasione del successivo procedimento di rilascio del rinnovo della concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10R/2003 e ss.mm.ii. In tale sede, in conseguenza di approfondimenti appositi, potrà altresì essere valutata l’opportunità di prescrivere eventuali necessarie misure di mitigazione.*

Sulla base delle valutazioni complessivamente condotte dall'Organo Tecnico, con riferimento all'oggetto specifico dell'istruttoria odierna, è da concludersi che l'estensione temporale della concessione di derivazione già in essere oggetto dell'istanza della "ERTA" S.r.l. qui esaminata, non rientri nella definizione dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto non richieda l'assoggettamento alla Verifica di V.I.A. di cui all'art. 19 D. Lgs. citato.

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico superficiale da cui avviene il prelievo principale, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è il torrente Sessera - IT0101SS2N726PI, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "buono":

Ribadito che:

con la segnalazione AS1722 "Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico" del 3 marzo 2021, l'Autorità Garante ha richiamato l'attenzione sul fatto che, a livello nazionale, la disciplina di cui al R.D. n° 1.775/1933, prevedendo un rinnovo sostanzialmente automatico in favore del concessionario uscente, non è conforme ai principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, introdotta dalla Direttiva 2006/123/CE (così detta Direttiva Bolkenstein);

la stessa valutazione è stata espressa dall'Autorità per tutte le normative regionali, in quanto quest'ultime rinviano alla procedura prevista dal richiamato R.D. n° 1.775/1933 o prevedono una procedura che comunque attribuisce al concessionario uscente il diritto al rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, su sua richiesta e in assenza di confronto competitivo;

le valutazioni espresse dall'Autorità muovono dal fatto che i principi comunitari in materia di attribuzione di titoli per l'esercizio di attività economiche disponibili in numero limitato, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, richiedono l'adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per il loro rinnovo;

in tal senso, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia costituirebbe una attività economica di prestazione di un servizio, ai sensi dell'articolo 57 del TFUE, cui sono applicabili in via generale anche il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 e, più specificamente, i principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE (così detta Direttiva Bolkenstein);

ad avviso dell'Autorità, dunque, ciò che è determinante ai fini dell'applicazione dei principi comunitari richiamati è la portata economica dell'affidamento in concessione di beni demaniali, in quanto suscettibili di utilizzazione economica in attività di impresa, non rilevando in alcun modo, viceversa, il carattere di piccola o grande derivazione della concessione da affidare;

sulla base delle considerazioni sopra richiamate, si può dunque affermare che la necessità di adozione di modalità di assegnazione concorrenziali delle concessioni, nel rispetto del principio nazionale e comunitario di tutela della concorrenza, si manifesta allo stesso modo sia per le grandi, che per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico;

Ritenuto:

che successivamente alla pronuncia del Garante della concorrenza, alla luce delle considerazioni su riportate e limitatamente alle sole utilizzazioni idriche per scopo energetico (idroelettrico), non possono più trovare applicazione i disposti dell'articolo 28, comma 1 e dell'articolo 30 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., in base ai quali la concessione è rinnovata al medesimo concessionario, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie;

e che, analogamente, vengono meno le disposizioni regionali previste dallo stesso articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla necessità di presentazione da parte del concessionario della domanda di rinnovo un anno prima della data di scadenza, prevista al comma 1, nonché degli adempimenti istruttori indicati al comma 7, con riguardo alla verifica dello stato dei luoghi da parte dell'ufficio istruttore provinciale, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul solo albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi;

necessario, in ogni caso, adottare nell'ambito del procedimento di rinnovo della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica in parola, forme di evidenza pubblica tali da consentire la possibilità di ammettere la presentazione di domande in concorrenza da parte di terzi investitori, per lo meno a livello nazionale;

che, allo stato attuale, in assenza di modifiche legislative all'attuale quadro normativo, le uniche forme di evidenza pubblica attualmente contemplate nella normativa vigente di settore sono rappresentate dalle forme previste nell'ambito del rilascio di nuove concessioni e specificatamente dalle procedure operative indicate agli articoli 11 e 12 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,
la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;
la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 09 agosto 2023 per rinnovo della concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica assentita in origine con D.G.P. di Biella 05 agosto 1997, n° 391 e ss.mm.ii., mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36, del 20 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n° 15 del 26 febbraio 2025 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027”;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>;
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31 luglio 2025, all’Albo Pretorio dei Comuni di Portula e Coggiola (BI);
3. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 23 settembre 2025, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Portula;

4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre i quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso i Comuni di Portula e Coggiola (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza, corredata da stato di consistenza della derivazione, sia trasmessa, oltre che alla Società richiedente il rinnovo della concessione, anche ai sotto indicati soggetti per l'espressione di parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Comune di Portula (BI);
 - * Comune di Coggiola (BI);
6. alle Amministrazioni Comunali di Portula e Coggiola (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin;
 - l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
 - il responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è il funzionario tecnico Lucio Menghini;
 - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di adozione della presente ordinanza ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico degli istanti;
8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 09 agosto 2023 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R. n° 10/R/2003, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

10. ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali partecipanti di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rinnovo della concessione;
11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, li 17 luglio 2025.-

Il Dirigente
Dott. Graziano Stevanin